

ISTRUZIONI MOD.COM6BIS

“Forme speciali di vendita al dettaglio – COMMERCIO ELETTRONICO”

Il presente documento è disponibile sul sito del Ministero dell'Industria
http://www.minindustria.it/pdf_upload/documenti/phpxQT4pg.pdf

A. Il modello è composto da 9 pagine numerate la cui struttura prevede:

- un frontespizio;
- una successiva suddivisione in sezioni;
- un quadro di autocertificazione;
- tre allegati: A, B e C.

B. Va utilizzato per comunicare qualsiasi operazione riguardante l'attività di commercio elettronico, di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 114/98.

C. L'imprenditore non può realizzare quanto dichiarato nella comunicazione, relativa alle Sezioni A e C1, prima di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa da parte del Comune. Ovviamente non può realizzare l'operazione prevista se il Comune fa pervenire entro tale termine una comunicazione negativa o una richiesta di integrazione.

D. Nel frontespizio occorre indicare i dati anagrafici di chi presenta la comunicazione, i dati identificativi dell'impresa, ove già esistente, o gli elementi identificativi della società interessata alla comunicazione; specificare, inoltre, le operazioni di cui si dà comunicazione tra quelle elencate nel frontespizio stesso (apertura, trasferimento, ecc.) e suddivise in sezioni (sez. A, B, C e D).

E. Il modello di comunicazione non è soggetto a bollo e va compilato in 3 copie:

- una per il Comune
- una per l'impresa
- una per la CCIAA, da presentare poi all'Ufficio del Registro Imprese, entro 30 giorni dall'effettivo avvio dell'operazione, unitamente al modello per la domanda di iscrizione al Registro Imprese.

F. Ogni copia va datata e firmata in calce.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

FRONTESPIZIO

- Indicazioni generali

- La comunicazione va indirizzata al Comune, nel cui territorio l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
- Lo spazio con sei caselle a destra è riservato al Comune perché sulla copia trattenuta dallo stesso apponga il codice ISTAT.

- Cittadini extracomunitari

- Il cittadino extracomunitario che soggiorna in Italia, ma non è residente, nello spazio relativo alla residenza deve indicare gli estremi del domicilio in Italia.
- In ogni caso deve allegare alla comunicazione fotocopia di un tipo di permesso di soggiorno che consenta l'esercizio di un lavoro autonomo.
- Se non è residente e non soggiorna in Italia deve indicare gli estremi della residenza estera.

- Titolare di impresa individuale

- La sede, il numero di iscrizione e la provincia del Registro Imprese vanno indicati solo se la persona è già iscritta in qualsiasi Registro Imprese, anche per l'esercizio di attività diversa da quella commerciale.

- **Legale rappresentante della società**

- La società è sempre già iscritta nel Registro Imprese della provincia della sede legale.
- La comunicazione, nel caso di più legali rappresentanti o soci amministratori, va presentata e sottoscritta da uno solo di essi.

- **Elenco delle operazioni oggetto della comunicazione**

- Occorre barrare la casella corrispondente al tipo di operazione che si intende effettuare.
- Si rammenta, come stabilito dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 114/98, che anche per la vendita tramite commercio elettronico nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti morali, di cui all'art. 5 del succitato decreto, e precisato il settore merceologico.
- Si richiama l'attenzione sul fatto che il Sito Web da indicare sul modulo deve essere quello di appartenenza del soggetto che svolge effettivamente l'attività di vendita sul territorio italiano e che, pertanto, comunica al comune l'avvio o le altre operazioni relative alla forma speciale di vendita al dettaglio denominata commercio elettronico.

Per una migliore comprensione, si precisa che la dizione "Sito ...di appartenenza ...", come riportato alla nota 1) della SEZIONE C3 – VARIAZIONE DEL SITO WEB, si riferisce al sito sul quale il soggetto interessato svolge effettivamente l'attività di vendita, potendo il medesimo utilizzare i servizi di *hosting* messi a disposizione da terzi.

- Si fa presente, ovviamente, che per tale forma speciale di vendita è di estrema importanza la tempestiva comunicazione della variazione del Sito Web (e di qualsiasi altra informazione che concorra ad individuarlo).

- Si forniscono, inoltre, qui di seguito, gli estremi della circolare sul commercio elettronico, redatta dal Ministero delle Attività Produttive e pubblicata sul sito della medesima amministrazione, la cui lettura rappresenta un valido strumento per coloro che intendono intraprendere tale tipo di attività.

Circolare n. 3487 del 1 giugno 2000

[URL:http://www.minindustria.it/Dgcas/Commercio/Disciplina_Commercio/Files/Circ_3487.pdf](http://www.minindustria.it/Dgcas/Commercio/Disciplina_Commercio/Files/Circ_3487.pdf)

- La comunicazione va compilata e trasmessa al Comune anche dall'impresa che cessa l'attività a seguito di trasferimento della proprietà e della gestione.

- **Adempimenti nei confronti della Camera di Commercio.**

- Una copia del modello MOD.COM 6BIS va presentata alla Camera di Commercio - Ufficio del Registro delle Imprese - della provincia, nel cui territorio ha sede l'impresa, entro 30 giorni dall'effettivo avvio dell'operazione comunicata, unitamente alla domanda di iscrizione al Registro Imprese. (cfr. anche lett. E delle Avvertenze Generali).

SEZIONE A – AVVIO DELL'ATTIVITA'

- . Va indicata la residenza o la sede legale del soggetto che svolge attività di commercio elettronico.

- Va specificato il settore merceologico dei prodotti commercializzati..

- Qualora la vendita tramite commercio elettronico venga svolta insieme ad altra attività, occorre specificare quest'ultima, avvalendosi delle indicazioni fornite in tabella (cfr. nota (1) della presente Sezione sul MOD.COM6BIS), ed indicare inoltre se avviene in locale separato.

- Vanno indicate tutte le informazioni richieste, relative al deposito merci utilizzato dal soggetto che svolge attività di vendita Via Web, e ogni altra indicazione utile all'individuazione del locale di stoccaggio dei prodotti commercializzati.

- Va indicato l'indirizzo del deposito merci utilizzato, nonché se il locale in questione è di proprietà, o in affitto, di colui che svolge attività di impresa o se, invece, si utilizza il magazzino di un altro soggetto.

- In merito alla richiesta di specificare il sito Web, si raccomanda di indicare chiaramente la denominazione dello stesso in ogni sua componente.

Ai fini della compilazione, si precisa inoltre:

- se l'interessato utilizza un sito individuale, va barrata solo la casella corrispondente e specificata la denominazione del sito;
- se l'interessato utilizza un sito individuale, inserito all'interno di un portale, deve barrare ambedue le caselle e specificare, oltre alla denominazione del suo sito, quella del portale.

SEZIONE B – APERTURA PER SUBINGRESSO

- . Per la compilazione della prima parte si fa riferimento alle istruzioni della precedente **SEZIONE A- AVVIO DELL'ATTIVITA'**, già enunciate.
- Alla voce "Subentra a" occorre indicare la denominazione ed il codice fiscale dell'impresa cedente, barrando la casella corrispondente all'evento che ha dato luogo al subingresso.
- Gli atti di trasferimento di azienda (contratti di compravendita, affitto di azienda e simili), da stipulare presso un notaio, come prescrive l'art. 2556 c.c, devono essere in possesso del subentrante al momento dell'effettivo avvio dell'attività.

SEZIONE C – VARIAZIONI

- . Per la compilazione della prima parte si fa riferimento alle istruzioni della **SEZIONE A- AVVIO DELL'ATTIVITA'**, già enunciate.
- Va barrata la casella relativa alla operazione che l'impresa che svolge attività di vendita tramite commercio elettronico intende effettuare; le variazioni sono specificate nelle successive sezioni **C1, C2 e C3**.

SEZIONE C1 – TRASFERIMENTO DI SEDE

- . Va indicato il nuovo indirizzo della residenza o della sede legale del soggetto che svolge attività di vendita tramite commercio elettronico.
- Va specificato il settore merceologico dei prodotti venduti.

SEZIONE C2 – VARIAZIONE DI SETTORE MERCEOLOGICO

- . Barrare la casella relativa alla variazione di settore merceologico che l'esercente intende effettuare. La sezione va compilata quando si intende aggiungere un settore merceologico o sostituirlo.
- Per aggiungere il settore alimentare, occorre il possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 5, comma. 5, del decreto legislativo 114/1998.

SEZIONE C3 – VARIAZIONE DEL SITO WEB

- . Indicare la nuova denominazione del Sito Web utilizzato dal soggetto che esercita l'attività in questione.

Relativamente a tale variazione, si ribadisce l'importanza dell'osservanza di quanto già detto nella parte generale "ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE", alla voce "Elenco delle operazioni oggetto della comunicazione - terzo e quarto punto". Sono inoltre da tenere in considerazione le precisazioni fornite al sesto punto della precedente **SEZIONE A AVVIO DELL'ATTIVITA'**.

SEZIONE D – CESSAZIONE DI ATTIVITÀ

- . Indicare l'indirizzo dell'impresa che effettua la commercializzazione di prodotti tramite commercio elettronico e che cessa l'attività per le motivazioni appresso descritte: specificarle, barrando la rispettiva casella tra quelle in elenco.
- Va specificato il settore merceologico dei prodotti venduti.
- In caso di cessazione definitiva dell'attività, nonché di trasferimento in proprietà o gestione della stessa, non occorre ovviamente compilare le pagine successive (Quadro di autocertificazione ed Allegati A e B).

INDICAZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA

- Il quadro successivo alla Sezione D, nel quale va indicata l'attività prevalente e secondaria svolta dall'esercente, tramite commercio elettronico, va compilato tenendo conto delle classificazioni delle attività commerciali riportate nell'Allegato C.

SOTTOSCRIZIONE

- Il titolare o il legale rappresentante sottoscrive il modello con firma autografa non autenticata. Occorre barrare la casella corrispondente alla compilazione del Quadro di autocertificazione e degli Allegati compilati (A e/o B).

QUADRO DI AUTOCERTIFICAZIONE

Il Quadro di autocertificazione contiene due riquadri. Un primo riquadro che deve essere compilato da chi sottoscrive le sezioni A, B e C ed un secondo riquadro che deve essere compilato solo nel caso in cui l'interessato intenda avviare o aggiungere il settore alimentare.

PRIMO RIQUADRO

- . Il riquadro va compilato sia nel caso di esercizio dell'attività relativo ad uno solo dei settori merceologici (alimentare o non alimentare) sia nel caso di attività relativa ad ambedue i settori merceologici. Esso contiene l'indicazione dei requisiti soggettivi del firmatario.
· Si richiama l'attenzione sui requisiti morali riportati sotto il medesimo riquadro e si invita a tenere conto delle conseguenze che si sono determinate sull'elencazione dei reati di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 5 del decreto legislativo 114/98, a seguito dell'entrata in vigore della legge 25/6/1999, n. 205 e del decreto legislativo 30/12/1999, n. 507.

In caso di dubbio, si invita, prima di apporre la firma, a procedere ad un'attenta verifica.

SECONDO RIQUADRO

- . Tale riquadro va compilato solo quando l'attività riguarda prodotti alimentari.

Le notizie chieste nel riquadro, infatti, servono a dimostrare che l'interessato è in possesso dei requisiti professionali, previsti dall'art.5 del decreto legislativo n. 114/98 per l'attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Casella 3 – Tale casella va barrata dal titolare dell'impresa individuale, il quale deve dichiarare il possesso di uno dei quattro requisiti professionali, indicati alle restanti quattro caselle.

Casella 4 – La casella riguarda le società che esercitano l'attività commerciale nel settore alimentare; nell'apposito rigo va indicato il nome del soggetto che possiede i necessari requisiti professionali e che è tenuto a compilare e sottoscrivere l'allegato B.

Detto soggetto può essere lo stesso legale rappresentante firmatario o una persona specificamente preposta.

Ove i firmatari dei riquadri di autocertificazione e degli allegati A e B non si rechino di persona all'ufficio comunale competente debbono unire al modello MOD.COM6BIS la fotocopia di un proprio documento d'identità (ai sensi dell'art. 38, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

ALLEGATO A - DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI, ECC.) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998 (REGOLAMENTO SULLA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA).

- L'allegato riguarda le persone con poteri legali ed amministrativi nella società che hanno provveduto all'autocertificazione.

- E' composto da tre riquadri identici da compilare: uno per ciascuna delle persone interessate, come specificato al punto precedente. Qualora i riquadri disponibili non fossero in numero sufficiente, si consiglia di fotocopiare la pagina e procedere, quindi, alla scrittura.

- Per ogni categoria di soggetto collettivo sono indicate le persone che devono sottoscrivere la dichiarazione:

- per la società in nome collettivo: *tutti i soci*;
 - per la società in accomandita semplice e la società in accomandita per azioni: *i soci accomandatari*;
 - per la società per azioni, la società a responsabilità limitata e le società cooperative: *il legale rappresentante e tutti i membri del consiglio di amministrazione*;
 - per le società estere con sedi secondarie in Italia: *coloro che le rappresentano stabilmente in Italia*;
 - per le associazioni, ecc.: *i legali rappresentanti e i membri del consiglio di amministrazione*;
 - per i consorzi con attività esterna, le società consortili o i consorzi cooperativi: *il legale rappresentante, i membri del consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%*.
- Ai fini della individuazione dei requisiti morali che devono essere posseduti, si rinvia alle istruzioni già fornite per il **Quadro di autocertificazione** del presente Modello, al secondo paragrafo del “Primo Riquadro”.

ALLEGATO B - DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PREPOSTO.

- Tale allegato riguarda soltanto le società che esercitano l'attività commerciale nel settore alimentare; va compilato e firmato dal legale rappresentante o dal preposto che possiede anche i requisiti professionali per il settore alimentare.
- Nel caso sia compilato dal preposto occorre indicare la data della sua nomina.
- Per ciò che concerne tutte le altre indicazioni da fornire, attenersi a quanto esclusivamente richiesto ai vari punti.

ALLEGATO C - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Sono elencate le tipologie di esercizi non specializzati e le specializzazioni merceologiche più frequenti secondo la classificazione ISTAT.